

**AZIENDA SCUOLA**

*Sull'assegnazione dei docenti a classi e plessi non decide il dirigente ma il consiglio di istituto*

## **Come il giudice ti aggira Brunetta**

***La riforma ha disapplicato i contratti, non le vecchie norme***

di Antimo Di Geronimo

L'assegnazione dei docenti alle classi, ai plessi e alle sezioni staccate è regolata dalla legge. E quindi il dirigente non può farlo a piacere, perché tale adempimento è vincolato al rispetto dei criteri formulati dal consiglio di istituto e alle proposte del collegio dei docenti.



Così ha deciso il giudice del lavoro di Enna con una sentenza depositata il 12 luglio scorso (334/2001). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, fa luce sulla vexata quaestio delle prerogative dirigenziali in materia. Prerogative che, secondo alcuni, sarebbero libere da qualsiasi vincolo dopo la decontrattualizzazione della materia operata dal decreto Brunetta. In realtà le cose stanno diversamente. L'assegnazione dei docenti alle classi ai plessi e alle sezioni staccate, infatti, non è mai stata pienamente contrattualizzata. La contrattazione integrativa, infatti, aveva la mera funzione di disciplinare l'esecuzione, ma la definizione dei criteri

di attuazione erano e sono ancora di stretta competenza del consiglio di istituto e del collegio dei docenti. Organi, peraltro, di cui il dirigente è membro di diritto. La decontrattualizzazione, dunque, non ha fatto altro che riportare l'orologio indietro nel tempo, all'epoca in cui l'intera materia era regolata da norme di legge.

Norme che, nel caso specifico sono le seguenti: articoli 7, 10 e 396 del decreto legislativo 297/94 e art. 25 del decreto legislativo 165/2001. E proprio sull'interpretazione di queste disposizioni si è espresso il tribunale di Enna, accertando che le disposizioni del Testo unico sono ancora in vigore essendo compatibili con le nuove disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 165/2001. Il giudice del lavoro ha chiarito infatti che l'art. 396 del decreto legislativo n. 297/94 dispone che ai presidi spetta di: «Procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario di lavoro, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del collegio dei docenti».

L'art. 25 del decreto legislativo 165/2001 al comma 2, prevede che spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, ma nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici. Il comma 4 dispone che spetta al dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, ma ciò nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche. Il che porta a ritenere che l'art. 25 del testo unico del pubblico impiego non abbia abrogato a quanto disposto dall'art. 397, lett. d) del Testo unico dell'istruzione, non potendosi ravvisare tra le due norme un'incompatibilità.

Dal combinato disposto di tali due disposizioni, deriva, quindi, secondo il giudice, la regola per cui il dirigente scolastico può adattare il criterio fissato dal consiglio di istituto tenendo conto delle eventuali peculiarità della specifica situazione; può persino derogare a tale criterio, ma ciò solo in presenza di ben precise circostanze

che il consiglio di istituto non ha potuto prendere in considerazione, in quanto sopravvenute o non conosciute.

Circostanze che devono essere provate dal dirigente scolastico. Insomma, è cambiato poco o nulla rispetto all'epoca in cui il dirigente doveva mettersi d'accordo con le Rsu per disporre i relativi provvedimenti. Provvedimenti che anche prima dovevano conformarsi ai criteri fissando secondo la legge. Tali criteri, peraltro, risultano ormai consolidati dalla prassi e mettono al primo posto la continuità didattica. Giova ricordare che restano valide anche tutte le leggi speciali sulle precedenza e le agevolazioni, prima fra tutte, la legge 104/92 che fissa le agevolazioni per i disabili e per chi li assiste, che consistono nell'immobilità d'ufficio anche da un plesso all'altro) e nella precedenza sulla mobilità interna (da un plesso all'altro). Queste disposizioni, infatti, non hanno subito sostanziali modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del decreto Brunetta.